

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico della UPB 4.03.02.02 della spesa del bilancio 2012 con l'istituzione di apposito capitolo denominato “Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali”.
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00, si provvede, nei limiti della disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.